





## INFORMATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

\_\_\_\_|\_\_\_\_ sottoscritt\_\_\_\_\_, in qualità di  
richiedente del predetto manufatto cimiteriale,

### DICHIARA

di conoscere ed accettare le disposizioni di legge in materia di concessione cimiteriale e di diritto d'uso dei sepolcri, come sinteticamente riassunte nella informativa di seguito riportata.

***La concessione cimiteriale ha per oggetto un bene patrimoniale del Comune sottoposto al regime dei beni demaniali (ex art. 824 Codice Civile).***

***Essa, pertanto, è strettamente legata alla persona del Concessionario ed assegna solo temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.***

- L'assegnazione in concessione, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione di aree e loculi cimiteriali approvato con deliberazione del C.S. n. 1 del 14.03.2007 s.m. e i., fatto salvo il caso di tumulazione in emergenza, avviene a seguito di avviso pubblico in base ad una graduatoria redatta seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo.
- Le richieste generiche di acquisizione di loculi, dunque, non possono essere accolte con conseguente archiviazione delle stesse.
- La concessione degli ossari, dei loculi cimiteriali, cappelline o lotti di terreno riguarda il solo diritto d'uso per un periodo prestabilito di un bene demaniale, per cui il titolare della concessione cimiteriale non acquisisce il diritto di proprietà né sui loculi, né sugli ossari, né sulle cappelline, né sui lotti di terreno.

***La concessione cimiteriale non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende per come non avvenuto, restando salve le eventuali procedure di revoca o decadenza.***

- Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.
- Chi riceve in donazione o acquista dietro compenso, loculi, cappelline o lotti di terreno, previa scrittura privata tra terzi, in realtà non acquisisce alcun titolo di concessione.
- Nel caso si accertino scritture stipulate tra privati, verrà dichiarata la decadenza della concessione e il loculo rientrerà nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun diritto al rimborso da parte dei trasgressori.
- Ogni concessione cimiteriale che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del patrimonio comunale.
- L'unica scrittura privata valida ad ogni effetto di legge è quella stipulata tra l'Ente Comunale ed il Concessionario.
- La richiesta di effettuare operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, traslazione, riduzione) su salme già tumulate non comporta in alcun modo la titolarità della concessione del sepolcro, che rimane in capo al concessionario originario e ai suoi eredi.
- In assenza del contratto di concessione si applicano le disposizioni vigenti all'uopo previste.

In fede

Firma \_\_\_\_\_